

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1377

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLIDORI, DEBORAH BERGAMINI, DALLA CHIESA, PATRIARCA, BARELLI, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BENIGNI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CATTANEO, CORTELAZZO, D'ATTIS, DE PALMA, FASCINA, GATTA, MANGIALAVORI, MARROCCO, MAZZETTI, MULÈ, NEVI, ORSINI, NAZARIO PAGANO, PELLA, PITTALIS, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI, TASSINARI, TENERINI, TOSI

Disposizioni concernenti lo sviluppo di strumenti informatici e di servizi di assistenza telefonica per la prevenzione della violenza sulle donne

Presentata il 31 agosto 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, a integrazione delle misure approvate il 7 giugno 2023 dal Consiglio dei ministri, ha la finalità di rafforzare il livello di prevenzione del fenomeno della violenza sulle donne. Gli strumenti « pubblici » individuati per perseguire tale importante finalità sono due: un'applicazione informatica e un servizio di assistenza e sostegno telefonici, messi a disposizione di chiunque ne abbia bisogno in forma totalmente gratuita. L'applicazione informatica e il servi-

zio telefonico sono due strumenti complementari che svolgono la loro funzione in forma integrata. In particolare, si prevede lo sviluppo di un'applicazione informatica scaricabile gratuitamente tramite il punto di accesso informatico ai servizi della pubblica amministrazione previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Una volta attivata, l'applicazione informatica registra la geolocalizzazione dell'utente trasmettendone i dati alla centrale del servizio

telefonico. L'utente, all'atto dell'installazione dell'applicazione, può optare tra due diverse modalità di attivazione della funzione di geolocalizzazione: l'attivazione esclusivamente su richiesta, che interromperà la funzione nel momento in cui l'utente stesso lo decide, e l'attivazione permanente, che mantiene la funzione sempre attiva. Oltre a consentire la messa in contatto vocale tra l'utente e il servizio telefonico, l'applicazione informatica svolge l'ulteriore importante funzione di consentire l'invio di una richiesta d'aiuto silente. Ciò al fine di poter garantire all'utente di richiedere prontamente soccorso in caso di pericolo senza dover parlare e senza dover digitare alcun numero telefonico. Il servizio telefonico costituisce l'interfaccia dell'applicazione informatica, poiché da questa riceve tutti i dati relativi alla posizione dell'utente e gli operatori del servizio sono in contatto vocale con chi attiva la chiamata o inoltrano alle Forze di polizia la

richiesta di soccorso inviata in maniera silente. Si prevede che il servizio sia operativo nelle ventiquattro ore e per tutti i giorni dell'anno, compresi i giorni festivi, e debba essere svolto da operatori altamente specializzati in grado di fornire la migliore assistenza in base alle circostanze del caso. Oltre a gestire le eventuali segnalazioni di pericolo oggettivo, gli operatori devono fornire assistenza anche nelle situazioni di pericolo presunto o percepito, come ad esempio nel caso in cui un utente non si senta sicuro per cause non oggettive ma per il semplice fatto di dover attraversare una strada poco illuminata o di dover attendere un mezzo di trasporto pubblico in una fermata deserta. Il servizio telefonico, oltre che tramite l'applicazione informatica, può essere contattato anche attraverso un numero telefonico nazionale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di elevare il livello di prevenzione della violenza sulle donne e di fornire un adeguato sostegno alle vittime, la presente legge reca disposizioni per lo sviluppo di un'applicazione informatica e di un servizio di assistenza e di sostegno telefonici di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2.

(Applicazione informatica)

1. L'applicazione informatica di cui all'articolo 1 è resa disponibile tramite il punto di accesso telematico previsto dall'articolo 64-bis, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è scaricabile gratuitamente da parte dell'utente ed è compatibile con i principali sistemi operativi installati su dispositivi mobili.

2. L'applicazione informatica di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:

a) la registrazione dei dati anagrafici e dell'indirizzo del domicilio dell'utente, nonché di uno o più numeri di emergenza indicati dall'utente medesimo. L'inserimento dei dati di cui alla presente lettera da parte dell'utente costituisce una condizione indispensabile per l'installazione dell'applicazione;

b) la geolocalizzazione dell'utente, che può essere attivata esclusivamente su richiesta dell'utente stesso o in via permanente qualora l'utente abbia rilasciato un'espressa autorizzazione in tal senso all'atto dell'installazione dell'applicazione medesima. In ogni caso la funzione di geolocalizzazione opera anche nel caso di spegnimento del dispositivo mobile sul quale è attivata;

c) il collegamento vocale con il servizio di assistenza e di sostegno telefonici di cui all'articolo 3, attivabile su richiesta dell'utente;

d) l'invio di un segnale al servizio di assistenza e di sostegno telefonici di cui all'articolo 3, in caso di ricezione da parte dell'utente di una richiesta di aiuto silente;

e) l'individuazione dei centri antiviolenza presenti nel territorio più vicini alla posizione dell'utente nonché l'indicazione all'utente del percorso per il loro raggiungimento e dei tempi di percorrenza.

Art. 3.

(Servizio di assistenza e di sostegno telefonici)

1. Il servizio di assistenza e di sostegno telefonici di cui all'articolo 1 opera gratuitamente ed è contattabile tramite l'applicazione informatica di cui all'articolo 2 e tramite un numero telefonico unico nazionale.

2. Il servizio di cui all'articolo 1 è fornito da operatori altamente specializzati in materia di violenza sulle donne e di sostegno psicologico e svolge un'attività continuativa nelle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi.

3. Il servizio di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:

a) riceve i dati trasmessi dall'applicazione informatica di cui all'articolo 2 e li utilizza nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) in caso di ricezione da parte dell'utente di una richiesta di aiuto silente di cui all'articolo 2, lettera d), o per via telefonica, trasmette immediatamente la richiesta di intervento alle Forze di polizia;

c) fornisce assistenza e sostegno agli utenti che contattano il servizio per via telefonica.

Art. 4.

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono individuati le specifiche tecniche dell'applicazione informatica di cui all'articolo 1, i criteri per la realizzazione e la gestione del servizio di assistenza e di sostegno telefonici di cui all'articolo 2 nonché le ulteriori modalità attuative degli articoli 2 e 3 nel limite di spesa di cui all'articolo 5.

Art. 5.

(Oneri finanziari)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0051160